

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2183 DELLA COMMISSIONE****del 21 dicembre 2020****concernente alcune misure di protezione relative alla segnalazione di infezioni da SARS-CoV-2 nei visoni e in altri animali della famiglia dei mustelidi e nei nittereuti***[notificata con il numero C(2020) 9531]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Nel 2020 sono state segnalate infezioni da virus SARS-CoV-2 nei visoni ed è stato accertato che può verificarsi il contagio dall'uomo al visone e dal visone all'uomo. Alcuni Stati membri e paesi terzi hanno notificato casi di SARS-CoV-2 nei visoni. Inoltre uno Stato membro ha segnalato casi di COVID-19 in persone contagiate dalle varianti del virus SARS-CoV-2 associate ai visoni. Da studi condotti dai centri per il controllo e la prevenzione delle malattie nel dicembre 2020 risulta che anche i nittereuti (*Nyctereutes procyonoides*) sono sensibili al SARS-CoV-2.
- (2) Il 12 novembre 2020 il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) ha pubblicato una valutazione rapida dei rischi sulla ricerca di nuove varianti di SARS-CoV-2 associate ai visoni.
- (3) Secondo le conclusioni della valutazione rapida dei rischi dell'ECDC, la determinazione del livello complessivo di rischio per la salute umana rappresentato dalle varianti di SARS-CoV-2 associate ai visoni può variare da basso per la popolazione generale a molto alto per i soggetti vulnerabili dal punto di vista medico e professionalmente esposti. Dalla valutazione rapida dei rischi è inoltre emerso che sono necessarie ulteriori indagini per valutare se le varianti di SARS-CoV-2 associate ai visoni possano avere ripercussioni in termini di rischio di reinfezione e riduzione dell'efficacia del vaccino e delle cure.
- (4) Secondo una dichiarazione sulla correlazione tra COVID-19 e visoni, rilasciata il 12 novembre 2020 dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), il rischio che animali sensibili, come i visoni, diventino una riserva virale di SARS-CoV-2 desta preoccupazioni a livello mondiale, in quanto eventuali salti di specie verso l'uomo potrebbero avere ripercussioni sulla salute pubblica.
- (5) I nittereuti sono considerati sensibili al SARS-CoV-2 e l'OIE ha invitato i paesi a monitorare gli animali sensibili al virus, tra cui appunto i visoni e i nittereuti, seguendo l'approccio «One Health».
- (6) Conformemente alla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, gli Stati membri provvedono alla raccolta dei dati relativi all'incidenza di zoonosi e agenti zoonotici.

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(3)</sup> Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

- (7) A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 90/425/CEE, ogni Stato membro segnala immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione il manifestarsi nel suo territorio di casi di zoonosi, malattie o fenomeni che possano comportare gravi rischi per gli animali o la salute umana.
- (8) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 89/662/CEE, ogni Stato membro segnala immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione il manifestarsi nel suo territorio di casi di zoonosi, malattie o fenomeni che possano comportare gravi rischi per gli animali o la salute umana.
- (9) Oltre a prevedere tali obblighi di notifica immediata, è necessario istituire un sistema di segnalazione efficiente e armonizzato che renda possibile lo scambio immediato di tutte le informazioni pertinenti, al fine di consentire una valutazione del rischio in linea con l'approccio «One Health» e di consigliare e individuare possibili opzioni di gestione dei rischi derivanti dalla circolazione di varianti di SARS-CoV-2 associate ai visoni tra gli animali della famiglia dei mustelidi (*Mustelidae*) e tra i nittereuti.
- (10) Data l'urgenza di valutare il rischio che l'incidenza di SARS-CoV-2 nei nittereuti, nei visoni e in altri animali della famiglia dei mustelidi rappresenta per la situazione epidemiologica dell'Unione, è opportuno che gli Stati membri presentino alla Commissione relazioni periodiche sull'incidenza dell'infezione in nittereuti e animali della famiglia dei mustelidi detenuti o selvatici. Per garantire una comunicazione adeguata dei rischi all'interno dell'Unione, la Commissione condivide con gli Stati membri una sintesi delle informazioni raccolte. È opportuno che la presente decisione stabilisca un modello di relazione che serva a strutturare i dati per focolaio e per specie sensibile al virus SARS-CoV-2. La decisione dovrebbe entrare in vigore quanto prima nell'ambito del quadro giuridico istituito dalle direttive 90/425/CEE e 89/662/CEE. I dati raccolti e trasmessi sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

1. Gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione entro tre giorni dalla prima conferma di un'infezione da SARS-CoV-2 in nittereuti (*Nyctereutes procyonoides*), visoni e altri animali della famiglia dei mustelidi nel loro territorio.
2. Se dopo la prima conferma di cui al paragrafo 1 si verificano altri casi o focolai di nuove infezioni da SARS-CoV-2 negli animali di cui al paragrafo 1, gli Stati membri presentano una relazione di follow-up con cadenza settimanale. Gli Stati membri sono tenuti a presentare una relazione di follow-up anche nel caso vi siano aggiornamenti di rilievo riguardanti l'epidemiologia della malattia e le relative implicazioni zoonotiche.
3. Nelle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, per ciascun caso o focolaio di infezione, occorre comunicare le informazioni elencate nell'allegato della presente decisione.
4. Le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasmesse in un formato elettronico che sarà stabilito dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

#### Articolo 2

1. La Commissione informa gli Stati membri, nell'ambito del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, in merito alle relazioni presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 1.

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

2. La Commissione pubblica sul proprio sito web, a titolo puramente informativo, una sintesi aggiornata delle informazioni contenute nelle relazioni presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 1.

*Articolo 3*

La presente decisione si applica fino al 20 aprile 2021.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2020

*Per la Commissione*  
Stella KYRIAKIDES  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

**Informazioni da indicare nelle relazioni di cui all'articolo 1 riguardo ai casi di infezione da SARS-CoV-2 nei nittereuti, nei visoni e in altri animali della famiglia dei mustelidi («specie sensibili»)**

1. Data della segnalazione.
2. Stato membro.
3. Tipo di relazione (prima conferma/aggiornamento settimanale).
4. Numero totale di focolai/casi nello Stato membro contenuti nella relazione.
5. Per ciascun focolaio/caso indicare:
  - a) numero progressivo di ciascun focolaio/caso nello Stato membro;
  - b) regione e ubicazione geografica approssimativa della struttura o altro luogo in cui sono tenuti o si trovano gli animali;
  - c) data dei primi sospetti di malattia;
  - d) data di conferma;
  - e) metodo(i) diagnostico(i);
  - f) data indicativa dell'introduzione del virus nella struttura o nel luogo in questione;
  - g) probabile origine del virus;
  - h) misure di controllo adottate [dettagli <sup>(1)</sup>];
  - i) numero di animali a rischio nella struttura o nel luogo (per ogni specie sensibile);
  - j) numero di animali interessati a livello clinico o subclinico nella struttura o nel luogo (per ogni specie sensibile) (se non è disponibile una cifra esatta, fornire una stima);
  - k) morbilità: numero di animali (per ogni specie sensibile) affetti a livello clinico, con segni simili a quelli della COVID-19, nella struttura o nel luogo in questione, in relazione al numero di animali sensibili, con una descrizione sintetica dei segni clinici (se non è disponibile una cifra esatta, fornire una stima);
  - l) mortalità: numero di animali (per ogni specie sensibile) morti nella struttura o nel luogo in questione (se non è disponibile una cifra esatta, fornire una stima).
6. Dati relativi all'epidemiologia molecolare, mutazioni significative.
7. Dati pertinenti relativi ai casi registrati nell'uomo direttamente connessi a focolai/casi di origine animale di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, nello Stato membro.
8. Altre informazioni pertinenti.

---

<sup>(1)</sup> Controllo dei movimenti all'interno del paese; sorveglianza all'interno della zona di contenimento o di protezione; tracciabilità; quarantena; smaltimento ufficiale delle carcasse, dei sottoprodotti e dei rifiuti; abbattimento totale; controllo delle riserve virali selvatiche; suddivisione in zone; disinfezione, vaccinazioni consentite (se esiste un vaccino); nessun trattamento degli animali interessati o altre misure pertinenti.